

Aviva 5 Giorni



Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO



AGGIORNATO AL 01/11/2019

325

Gruppo Aviva



INTRODUZIONE

Aviva 5 Giorni offre garanzie per i rischi derivanti dalla circolazione dell'autovettura e dai danni subiti dalla stessa o dalle persone che la utilizzano. Le coperture assicurative offerte di seguito indicate sono **operanti solo se richiamate in polizza**; per gli aspetti di dettaglio si fa rinvio alle relative sezioni delle Condizioni di Assicurazione.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:



CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)



ESCLUSIONI

- box rossi per indicare limiti, franchigie, scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE / SCOPERTI / ESCLUSIONI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie
- Frasi **evidenziate in grigio** per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

CONTATTI

Assistenza clienti

800.11.44.33 Numero Verde gratuito anche da cellulare

AREA CLIENTI **MyAviva**



MyAviva le consente di accedere alla sua posizione assicurativa in ogni momento. Attivi subito il suo account su www.aviva.it.

INDICE

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	1
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	1
2. RESPONSABILITÀ CIVILE	4
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	4
ESCLUSIONI	4
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	5
PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE	6
3. NORME IN CASO DI SINISTRO	7
4. GLOSSARIO	8

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE



CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - AGGRAVAMENTO E VARIAZIONE DEL RISCHIO

La Società presta la garanzia e determina il Premio sulla base delle dichiarazioni riportate in Polizza rilasciate dal Contraente che, con la firma, si rende responsabile della loro esattezza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società qualsiasi aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Il Contraente, inoltre, è tenuto a comunicare eventuali variazioni nelle caratteristiche del rischio e/o eventuali variazioni della residenza (se persona fisica) o della sede legale (se persona giuridica) dell'intestatario al PRA o del Locatario dell'Autovettura.

Relativamente alla responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalle citate norme.

ART. 1.2 ATTESTATO DI ASSICURAZIONE

L'Intermediario rilascia l'attestato di assicurazione per ogni veicolo per il quale è richiesta dal Contraente la copertura assicurativa.

Sugli attestati emessi con numerazione progressiva sono indicati:

- numero di polizza e codice Intermediario;
- targa del veicolo;
- tipo del veicolo;
- inizio copertura - ore 24:00 del giorno della richiesta oppure dall'ora intera successiva all'emissione del documento per coperture immediate;

- scadenza copertura - ore 24:00 del quinto giorno successivo all'inizio della copertura (la frazione di giorno deve essere considerata come giorno intero);
- contraente e indirizzo.

In caso di mancato rinnovo della polizza il Contraente non può chiedere il rilascio di nuove coperture assicurative dalle ore 24:00 del giorno di scadenza del contratto. La Società, entro trenta giorni dalla scadenza, emette appendice di rimborso del premio anticipato per gli attestati di assicurazione rimasti inutilizzati.

ART. 1.3 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza.

La copertura dei singoli veicoli è valida per un periodo indivisibile di cinque giorni continuativi e consecutivi di garanzia.

ART. 1.4 PREMIO

Il premio indicato in polizza deve considerarsi quale minimo annuo e resta acquisito dalla Società indipendentemente dagli attestati rilasciati nel corso del periodo assicurativo.

Per ogni attestato si applica il premio della tariffa vigente all'atto della stipulazione della polizza: l'assegnazione degli attestati di assicurazione è subordinata al versamento anticipato del premio.

ART. 1.5 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il contratto.

Qualsiasi comunicazione inerente il presente contratto va trasmessa al medesimo Intermediario.

ART. 1.6 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ART. 1.12 ONERI FISCALI E CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Gli oneri fiscali e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme di legge vigenti.

ART. 1.14 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE



CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla Circolazione dell'Autovettura.

ART. 2.2 ASSICURAZIONE PER VEICOLI USATI

La polizza è riservata ai concessionari, commercianti o venditori provvisti della prevista autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità per l'assicurazione di veicoli usati (esclusi gli autobus e quelli muniti di targa prova) per prova, collaudo o dimostrazione ai fini della vendita.



ESCLUSIONI

ART. 2.3 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante e la Società esercita il diritto di Rivalsa:

- a) se il conducente non sia abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni vigenti;
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- d) nei circuiti oppure durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara, salvo in occasione di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- e) in caso di dolo del conducente;
- f) qualora il Contraente non risulti iscritto alla Camera di Commercio o i veicoli circolano per fini diversi da quelli previsti dalle normative vigenti.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, 2° comma, del Codice delle Assicurazioni, la Società esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.



CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate nel Contratto)

ART. 2.4 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Nei confronti del Proprietario o del Locatario

A parziale deroga dell'art. 2.3 la Società rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del Proprietario o del Locatario nei seguenti casi:

- a) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di Circolazione;
- b) Conducente non abilitato alla guida dell'Autovettura a norma delle disposizioni vigenti.

Quanto sopra non è operante nel caso in cui il Proprietario o Locatario sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di Rivalsa.

Nei confronti del Proprietario o del Locatario oppure del Conducente

A parziale deroga dell'art. 2.3 la Società rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del Proprietario o del Locatario oppure del Conducente nei seguenti casi:

- a) Conducente in stato di ebbrezza, ad eccezione dei casi di etilismo cronico, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n.7 e 187 n.8 del Codice della Strada e successive modifiche;
- b) Conducente con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto o che abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non sia rinnovata dalle competenti Autorità entro 90 giorni dalla data del Sinistro, la Società esercita il diritto di Rivalsa, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente dell'Autovettura a causa del Sinistro stesso.

PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Il miglioramento della sicurezza stradale deve rappresentare, a tutti i livelli, una delle finalità centrali in tema di mobilità.

È indispensabile assumere un atteggiamento di guida consapevole e attenta che si realizza attraverso l'uso corretto e costante degli strumenti di sicurezza e il rispetto delle norme di Circolazione previste dal Codice della Strada.

Questa è la base essenziale per garantire una maggior protezione dell'incolumità fisica: un comportamento a rischio assume, infatti, un ruolo determinante nella quasi totalità degli incidenti stradali.

Si consiglia:

- l'uso corretto delle cinture di sicurezza per tutti gli occupanti dell'Autovettura;
- l'uso corretto dei seggiolini omologati per i bambini;
- di evitare l'uso di bevande alcoliche e stupefacenti;
- di evitare gli eccessi di velocità e una condotta di guida spericolata;
- di evitare l'uso del telefono cellulare durante la guida senza utilizzare il dispositivo viva-voce;
- la massima concentrazione durante la Circolazione evitando gesti o manovre che possano distrarre il Conducente (ad esempio fumare o maneggiare l'impianto audiofonovisivo);
- di tenere basso il volume dell'impianto stereo;
- di portare a bordo dell'Autovettura un numero di persone non superiore a quello consentito dalla carta di Circolazione;
- di rispettare le distanze di sicurezza con il veicolo che precede;
- di guidare con maggiore prudenza quando le condizioni di visibilità sono precarie (di notte, durante un temporale, con la nebbia);
- di provvedere a una manutenzione periodica verificando tutti i livelli di sicurezza della propria Autovettura.

3. NORME IN CASO DI SINISTRO

3.1 NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 3.1.1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del Sinistro deve essere presentata immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure alla Società:

- **telefonando al numero Verde 800.117.330;**
- spedendo una raccomandata A/R;
- scrivendo una mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aviva_italia_spa@legalmail.it.**

È importante compilare in modo preciso e completo, a cura delle Parti coinvolte nell'Incidente stradale, il modulo Blu o Cai "constatazione amichevole di incidente - denuncia di Sinistro".

Sul documento devono essere specificati la data ed il luogo dell'incidente, eventuali feriti, eventuali testimoni, la targa di entrambi i veicoli, le generalità dei due contraenti, i nomi delle imprese assicuratrici, i nominativi dei conducenti, la descrizione Sommaria dell'accaduto, i danni visibili ai veicoli e la firma delle due Parti. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

A richiesta della Società devono essere prodotti in copia:

- carta di Circolazione e certificato di proprietà dell'Autovettura;
- patente del Conducente.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di Sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia pagato al terzo danneggiato, in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).

ART. 3.1.2 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, laddove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.

4. GLOSSARIO

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità del verificarsi del danno.

Ania

Associazione che riunisce le principali imprese assicuratrici operanti in Italia.

Assicurato

Nella responsabilità civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal Contratto. Negli altri casi, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Insieme delle garanzie prestate tramite il Contratto di assicurazione.

Aviva

Aviva Italia S.p.A..

Circolazione

Movimento, fermata e sosta dell'Autovettura.

Codice delle Assicurazioni

Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo.

Conducente

Persona alla guida dell'Autovettura.

Consap

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici è l'ente che gestisce la Stanza di Compensazione dei sinistri per la responsabilità civile.

Contraente

Persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto nell'interesse proprio o per conto di chi spetta, assumendone i relativi obblighi.

Indennizzo/indennità

Somma che la Società eroga all'Assicurato o al beneficiario in caso di Sinistro.

Intermediario

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta Assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (già ISVAP) è l'ente che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Massimali, Capitali, Valori, Somma

Importi che rappresentano il limite massimo dell'indennizzo o del Risarcimento contrattualmente stabilito.

Parti

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale: Contraente e Società.

Periodo di assicurazione

Periodo per il quale è pattuita la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il Premio corrispondente.

Periodo di osservazione

Periodo durante il quale la Società determina la Classe di merito da attribuire per l'anno successivo sulla base dell'applicazione delle regole evolutive.

Polizza o Contratto

Documento che prova l'assicurazione.

PRA

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

Somma dovuta dal Contraente alla Società.

Regola proporzionale

Regola per cui se l'assicurazione copre solo una parte del Valore che la cosa assicurata aveva al tempo del Sinistro, l'assicurazione risponde dei danni in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).

Risarcimento

Somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Risarcimento Diretto

Procedura, in vigore dal 1° febbraio 2007 (per i sinistri subiti senza colpa o con

colpa parziale, con danni all'Autovettura o lesioni di lieve entità), che consente all'automobilista leso di chiedere il pagamento direttamente alla propria Assicurazione, invece che a quella del responsabile del Sinistro.

Rischio

Probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa

Diritto che la Società ha di recuperare, nei confronti del Contraente o dei titolari dell'interesse Assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al Risarcimento del danno.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Stanza di Compensazione

Istituita presso la Consap, gestisce le regolazioni contabili tra le imprese assicuratrici in merito alla convenzione per il Risarcimento diretto in caso di Sinistro di responsabilità civile.

La Stanza di Compensazione provvede, su richiesta dell'Assicurato, a comunicare l'ammontare dei sinistri liquidati che possono essere rimborsati alla stessa.

Veicolo

Il mezzo assicurato, indicato in polizza, che circola sulle strade, sulle aree pubbliche e su quelle private a esse equiparabili.

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45,684,400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09197520159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005